



COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Pordenone

Codice fiscale 80003930932

Partita IVA 00242130938

PIAZZA DEL POPOLO N.38
TEL.0434/842926 – FAX 0434/842971

www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it

e-mail: ragioneria@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it

REGOLAMENTO DISCIPLINA TARIFFE SERVIZIO ASILO NIDO

APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) PER FREQUENZE A TEMPO PIENO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 07/03/2008

Note:

Il presente regolamento abroga il precedente adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 471 del 26.02.1996.

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – APPLICAZIONE RETTA MENSILE TEMPO PIENO

ART. 3 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

ART. 4 - RETTE MENSILI (TEMPO PIENO E PART-TIME)

ART. 5 – APPLICAZIONE E RIDUZIONI RETTE

ART. 6 - CONTROLLI

ART. 7 – MOROSITA'

REGOLAMENTO DISCIPLINA TARIFFE SERVIZIO ASILO NIDO

ART. 1 – OGGETTO REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le disposizioni in materia di applicazione delle tariffe (di seguito denominate rette) per la frequenza al servizio di asilo-nido comunale “Arcobaleno” di San Vito al Tagliamento.

A decorrere dall’anno educativo 2008/2009 la disciplina concernente la determinazione delle rette a carico dell’utenza per la frequenza al servizio di asilo nido comunale a TEMPO PIENO è basata sulla normativa relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito denominato ISEE), nonché dalle disposizioni elencate negli articoli seguenti.

Per la frequenza al servizio di asilo nido con frequenza PART-TIME, le rette vengono applicate per fasce di utilizzo orario del servizio, senza applicazione dell’ISEE.

I criteri per l’applicazione delle tariffe ai singoli utenti disciplinati nel presente regolamento sono completamente distinti dai criteri per l’ammissione al servizio individuati dall’art. 4 del vigente Regolamento di Gestione del servizio.

ART. 2 - APPLICAZIONE RETTA MENSILE TEMPO PIENO

L’attestazione ISEE, ai fini di cui al precedente punto 1, serve a determinare la quota di contribuzione dell’utente al costo del servizio, con l’assegnazione della relativa retta. Tale attestazione deve fare riferimento al reddito conseguito nell’anno solare immediatamente precedente rispetto all’anno educativo di applicazione della tariffa.

La retta ha validità annuale (intendesi anno educativo) pertanto dovrà essere ripresentata certificazione ISEE all’inizio di ogni anno educativo per l’aggiornamento della relativa tariffa di frequenza.

La mancata produzione della dichiarazione ISEE comporta l’applicazione della tariffa massima.

E’ fatta salva la facoltà dell’utente di presentare in ogni momento una nuova dichiarazione sostitutiva unica qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’ISEE del proprio nucleo familiare. In tal caso, l’assegnazione della nuova retta decorre dal mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica.

ART. 3 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Per il calcolo dell’ISEE si fa riferimento ai dati reddituali (risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi) e patrimoniali (mobiliari ed immobiliari posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la dichiarazione) di tutti i componenti il nucleo familiare di risultanza anagrafica, allargato ai soggetti a carico ai fini IRPEF dei componenti la famiglia anagrafica anche se non conviventi ed al coniuge non legalmente separato se non coabitante, come determinato dalla normativa vigente (D.Lgs. n.109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, regolamenti attuativi D.P.C.M. n.221/1999, n.305/1999, n.242/2001).

ART. 4 – RETTE MENSILI (tempo pieno e part-time)

La retta avrà decorrenza dal primo giorno di inserimento del minore all'Asilo-nido. Come previsto dall'art. 5 del Regolamento di gestione del servizio, ogni dimissione dal nido deve essere notificata con un preavviso di almeno 15 giorni dal ritiro effettivo, su apposito modulo da ritirarsi all'Ufficio Comunale preposto. La retta di frequenza verrà comunque calcolata per 15 giorni dalla presentazione del ritiro.

L'amministrazione comunale provvede annualmente a determinare le tariffe di pagamento e le relative fasce ISEE di riferimento. Qualora non rideterminate, si intendono prorogate quelle in vigore nell'anno precedente. La decorrenza della rideterminazione delle fasce e delle rette è fissata alla riapertura del nido.

Per gli utenti non residenti in San Vito al Tagliamento potrà essere determinata una fascia ISEE minima differenziata rispetto a quella dei residenti. La residenza s'intende quella del minore frequentante unitamente ad almeno uno dei genitori.

In sede di prima applicazione le fasce ISEE e le rette sono allegate al presente Regolamento.

ART. 5 – APPLICAZIONE E RIDUZIONI RETTE

Nel caso di chiusura del servizio all'utenza in giornate non festive (sabato escluso) o nel caso di inizio o fine frequenza nel corso del mese, la retta viene calcolata in frazione di trentesimi.

Nel caso di assenza giustificata, viene applicata una detrazione giornaliera sulla retta di frequenza. Tale riduzione è corrispondente ad 1/100 della retta medesima. Una assenza si intende giustificata quando viene comunicata direttamente al servizio di asilo-nido entro le ore 9,00 del medesimo giorno.

Ai residenti in San Vito al Tagliamento, qualora più di un figlio frequenti il servizio di asilo-nido, la retta relativa ai figli successivi al primo frequentante viene ridotta del 30%.

La medesima riduzione può, per casi straordinari ed al fine di favorire il pieno utilizzo della struttura, essere estesa anche ai non residenti, purchè sia garantito l'equilibrio economico. Per i bambini non residenti in affidamento temporaneo a famiglie residenti o collocati in strutture con sede nel territorio comunale è prevista l'applicazione della retta per residenti.

Le domande di eventuali contributi a parziale o totale copertura delle rette di frequenza al servizio devono essere inoltrate al Settore di Tutela Sociale competente.

ART. 6 - CONTROLLI

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, l'Amministrazione Comunale effettua controlli sulla veridicità della situazione familiare e sui dati reddituali e patrimoniali dichiarati, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della pubblica amministrazione. A tal fine, l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze o anche con uffici periferici dello stesso Ministero, sia in forma autonoma che associata.

In caso di dichiarazioni non veritiere, che non siano riconducibili a meri errori materiali, l'Amministrazione Comunale revoca o sospende il beneficio ottenuto, segnala il fatto all'Autorità giudiziaria e attiva la procedura per il recupero delle eventuali somme non corrisposte, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

ART. 7 - MOROSITA'

Nei confronti degli utenti che non hanno provveduto al pagamento delle quote dovute, dopo un sollecito al pagamento e previa diffida che assegni un tempo di pagamento non inferiore a 20 giorni, si procede alla sospensione del servizio e al recupero forzoso delle somme dovute, ai sensi di legge.